

## **DETERMINAZIONE N. 63/2020 DEL 27-11-2020**

**OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO, MEDIANTE COMPOSTAGGIO, DEL RIFIUTO ORGANICO (CODICE CER 20.01.08) E DEL RIFIUTO VERDE (CODICE CER 20.02.01) RACCOLTI NEI COMUNI COMPRESI NELLA DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO (CIG 7802211C30). Seconda variante in emergenza COVID-19. PROVVEDIMENTI**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO che:

- con determinazione del D.G. n. 13/2017 del 06-03-2017 è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto a seguito di regolare procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in base al criterio stabilito dall'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo di anni due e con la facoltà di riaffidare il medesimo servizio per un ulteriore anno;
- il titolare del relativo contratto repertorio n. 60F16/2017 del 21-04-2017, scaduto lo scorso 06-03-2020, è ATI FERTITALIA SRL, con sede in via Frattini 48 - 37045 Legnago (VR) P.I. 02617010232 – Capogruppo e AGRINORD SRL con sede in loc. Barchi – Frazione Tarmassia 37063 Isola della Scala (VR) P.I. 01860360237;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 6 mesi dalla data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che con determinazione del D.G. n. 10/2020 del 05-03-2020 è stata disposta una variante in emergenza COVID-19 del servizio in oggetto della durata di giorni 146, in scadenza lo scorso 31-07-2020, disposta in osservanza a quanto previsto dal Decreto Legge n. 06 del 23-02-2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, alla lettera K) dell'art. 1, prevede la limitazione delle attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati a causa dell'emergenza COVID-19;

VISTA altresì la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

POSTO CHE con determinazione del D.G. n. 39/2020 del 03-08-2020 in esecuzione a quanto disposto con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 22 di pari data, è stata indetta procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di recupero, mediante compostaggio, del rifiuto organico (CER 20.01.08) e del rifiuto verde (CER 20.02.01);

RILEVATO che:

- la procedura di selezione per il nuovo affidamento del servizio in oggetto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26-08-2020;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 14-09-2020 ore 10:00 ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020;



- in data 14-09-2020 al protocollo n. 4159 del Consorzio è pervenuto il Ricorso dinanzi al TAR del Veneto promosso dalla ditta MONTELLO SPA afferente:
  - a) Illegittimità della mancata suddivisione in lotti;
  - b) Illegittimità del sovrapprezzo di 1€/ton e per chilometro che l'aggiudicatario deve corrispondere qualora l'impianto si trovi oltre i 70km dalla sede della stazione appaltante;
  - c) Illegittimità del termine per la presentazione delle offerte imposto dal bando;

RILEVATO che alla luce di quanto recepito, il RUP con verbale n. 1 del 15-09-2020 ha rimandato l'apertura delle buste amministrative al 25-09-2020 al fine di sottoporre la vertenza all'attenzione del consiglio di amministrazione;

POSTO che:

- con prot. n. 4218 del 18-09-2020 si è recepito il Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con cui è stata accolta la domanda di misure cautelari provvisorie e si è sospesa la procedura sino a tutto il 23-09-2020;
- a seguito dell'Udienza tenutasi in data 23-09-2020, il giudice amministrativo con propria ordinanza n. 468/2020 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla MONTELLO SPA, sospendendo per l'effetto gli impugnati atti di gara;
- alla luce di quanto recepito, il RUP con verbale n. 2 del 24-09-2020 ha rimandato l'apertura delle buste amministrative a data da destinarsi;

PRESO ATTO altresì che:

- alla luce delle argomentazioni fondanti il ricorso notificato al Consorzio Verona Due e dell'esito della succitata udienza, il Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione n. 33 del 30-09-2020 ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni volte ad uniformare la procedura alla normativa comunitaria, in conformità ai principi – tra gli altri - di libera concorrenza, di *favor participationis* e di *par condicio* fra i concorrenti, propendono per la scelta di ricorrere al principio dell'autotutela con conseguente annullamento della procedura di gara in oggetto e pubblicazione, dopo opportuna revisione, di un nuovo bando di gara;
- per l'effetto, il C.d.A. ha stabilito di:
  - demandare al RUP di emettere apposito provvedimento di annullamento della procedura di gara in corso dandone evidenza ex art. 29 del vigente codice dei contratti;
  - disporre la revisione dei nuovi atti di gara conciliando le esigenze consortili con il principio di libera concorrenza oggetto del ricorso;
  - disporre la prosecuzione del servizio di recupero, mediante compostaggio, del rifiuto organico (CER 20.01.08) e del rifiuto verde (CER 20.02.01) in capo alle attuali affidatarie a alle medesime condizioni contrattuali sino all'individuazione dei nuovi contraenti;

RILEVATO che il RUP con propria nota prot. N. 4386 del 30-09-2020 in osservanza all'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione ha presentato istanza di chiarimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché alla modalità operativa di gestione delle schede SIMOG afferenti il CIG relativo all'affidamento in corso ovvero CIG 7802211C30;

RILEVATO che in data 07-10-2020 il Consiglio dei Ministri n. 66 ha disposto la proroga dello stato di emergenza COVID-19 sino a tutto il 31-01-2021;



VISTO il DPCM del 03-11-2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri:

- A) all'art. 3 comma i) dispone che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
- B) all'art. 5 comma 3) dispone che Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RILEVATO altresì che:

- gli Uffici consortili sono stati e sono tuttora impegnati nel fronteggiare le nuove, impreviste e imprevedibili situazioni e problematiche causate dalla situazione emergenziale dal COVID-19;
- lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" ha reso la redazione del nuovo bando di gara, in ottemperanza al Codice dei Contratti pubblici adeguato con i numerosi aggiornamenti normativi intervenuti durante i recenti mesi di emergenza sanitaria, molto articolata e complessa;
- alla complessità afferente i numerosi aggiornamenti normativi si è aggiunta la necessità di redigere nuova documentazione di gara che recepisce i nodi sollevati dal ricorrente Montello Spa, nonché dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 468/2020;

RECEPITA altresì dall' ANAC al prot. n. 6707 del 23-11-2020 la replica all'istanza inoltrata il 30-09-2020, con la quale l'Autorità indica le modalità di comunicazione della proroga tecnica in emergenza COVID-19 da utilizzare per la prosecuzione dell'attuale appalto;

POSTO che la gestione dei rifiuti urbana, intesa complessivamente come raccolta, trasporto, smaltimento e recupero è da intendersi come servizio pubblico essenziale, del quale deve sempre essere garantito il funzionamento e proseguimento;

RITENUTO, al fine di garantire il suddetto proseguimento del pubblico servizio di igiene ambientale, necessario prorogare l'attuale affidamento allo scopo di esperire la nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare il nuovo contraente del servizio, poiché vengono precluse le garanzie di normale attività degli uffici amministrativi di cui ai citati D.L. 06 del 23-02-2020, DPCM 24-10-2020 e DPCM 03-11-2020 incentivanti la modalità di lavoro agile nei pubblici uffici; ,

RITENUTO pertanto necessario prorogare la durata del contratto in capo alla ATI FERTITALIA fino alla conclusione delle operazioni per la selezione del nuovo contraente così come disposto con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30-09-2020;

RILEVATO pertanto che al fine di ottemperare alle prescrizioni degli artt. 29 e 72 del D.Lgs. 50/2016 relativi ai termini di pubblicazione degli atti di gara è opportuno prevedere una proroga tecnica variante COVID fino al 30-04-2021, che consenta pertanto lo svolgimento dell'intera procedura di affidamento partendo dalla nuova redazione degli atti;

CIO' PREMESSO, la variante oggetto della presente determinazione, considerati i prezzi a tonnellata per le tonnellate da trattare durante il periodo di riferimento ha un valore presunto pari ad € 2.562.236,50 (duemilionicinquecentosessantaduemiladuecentotrentasei//50);

VISTI:

**Sede Operativa**

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

Via A. Mantegna 30/B

37012 Bussolengo(VR)

segreteria@consorziovr2.it

tel. 045 6861510

Fax 045 6860851

PI/CF 02795630231

reg. soc. 40593 rea 28990



- il D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 Codice dei contratti pubblici aggiornato e coordinato con la legge 14/06/2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18/04/2019 n. 32;
- il D. Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
- l'art. 29 del vigente Statuto Consortile;
- la legge regionale n. 52 del 31/12/2012 *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191”*;
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 40 del 09-12-2019 con cui è stato nominato il Direttore Generale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni citate in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di prorogare l'affidamento del servizio di recupero, mediante compostaggio, del rifiuto organico (CER 20.01.08) e del rifiuto verde (CER 20.02.01) ad ATI FERTITALIA SRL, con sede in via Frattini 48 - 37045 Legnago (VR) P.I. 02617010232 – Capogruppo e AGRINORD SRL con sede in loc. Barchi – Frazione Tarmassia 37063 Isola della Scala (VR)P.I. 01860360237;
- 2) di stabilire che la proroga tecnica variante COVID-19 sia prevista sino alla data ultima del 30-04-2021, fermo restando che, ove le procedure per l'individuazione del nuovo contraente si concludessero anticipatamente rispetto a tale termine massimo, la proroga stabilita si concluderebbe automaticamente;
- 3) di stabilire altresì che l'importo della variante del contratto sia pari e non superiore ad € 2.562.236,50 (duemilionicinquecentosessantaduecentotrentasei//50)oltre IVA di legge;
- 4) di imputare i costi di cui al punto 3) alla corrispondente voce del relativo capitolo del bilancio 2020 e successivi;
- 5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento:
  - all'ufficio segreteria per la pubblicazione dell'atto;
  - all'ufficio Ragioneria per la liquidazione dell'importo di cui al punto 3) alle abituali condizioni di pagamento.
  - all'ufficio Tecnico per la prosecuzione del servizio.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

dott. Thomas Pandian

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

**OGGETTO: PARERE SULLA DETERMINAZIONE RELATIVA A: "SERVIZIO DI RECUPERO, MEDIANTE COMPOSTAGGIO, DEL RIFIUTO ORGANICO (CODICE CER 20.01.08) E DEL RIFIUTO VERDE (CODICE CER 20.02.01) RACCOLTI NEI COMUNI COMPRESI NELLA DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO (CIG 7802211C30). Seconda variante in emergenza COVID-19. PROVVEDIMENTI".**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Il responsabile dell'area Amministrativa esaminata la determinazione in oggetto, esprime parere, in ordine alla regolarità amministrativa:



**FAVOREVOLE**



**CONTRARIO**

**dott.ssa Monica Costanzi**  
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Il responsabile dell'area Tecnica esaminata la determinazione in oggetto, esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica:



**FAVOREVOLE**



**CONTRARIO**

**Roberto de Vito**  
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria esaminata la determinazione in oggetto, esprime parere, in ordine alla regolarità contabile:



**FAVOREVOLE**



**CONTRARIO**

**dott. Giorgio Sandri**  
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)